

D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2007, n. 13.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 28 novembre 2005, n. 246*, ed in particolare l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità e ambito di applicazione.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: «uffici all'estero».

2. Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero.

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Presso gli uffici all'estero:

- a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attività di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;
- b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui è preposto;
- c) il vice commissario amministrativo contabile è agente contabile;
- d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrative contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;
- e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.».

2. Ferme restando le responsabilità derivanti dalle norme di contabilità generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre

eventuali entrate.

3. Spese degli uffici all'estero.

1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'ufficio cui è preposto e sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale, indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.

2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:

- a) allo svolgimento delle attività di istituto;
- b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;
- c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità dovute al personale.

4. Fluidità dei flussi finanziari.

1. La fluidità dei flussi finanziari da e per le sedi estere è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267.

5. Centri interservizi amministrativi.

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativocontabili

di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonché nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.

2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli già disponibili.

3. A ciascun centro interservizi è preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attività del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonché nell'area geografica di competenza.

4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
- b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.

6. Procedure contrattuali all'estero.

1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.

7. Dismissione dei beni all'estero.

1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito

decreto del Ministero degli affari esteri.

8. Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero.

9. Attuazione per via regolamentare.

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.

10. Abrogazioni.

1. Gli articoli 76, 77 ed il secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, sono abrogati.